



COMUNE DI CASTIGNANO

(Provincia di Ascoli Piceno)

COD. 44/012

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 85 del Reg. Data 01-10-2020

Oggetto:	AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR MARCHE R.G. 392/2020 DEL SIG. C.F.- DESIGNAZIONE LEGALE DELL'ENTE.
-----------------	--

L'anno duemilaventi, il giorno uno del mese di ottobre alle ore 11:30, nella Residenza Municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

POLINI FABIO	SINDACO PRO TEMPORE	P
FIORAVANTI ANDREA	VICE SINDACO	A
CIABATTONI PIERLUIGI	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il vice segretario DR.STEFANIA SORRENTINO.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. POLINI FABIO nella sua qualità di Sindaco ed invita la Giunta comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta n.87 del 27/09/2020 del responsabile dell'ufficio tecnico che qui di seguito integralmente si riporta:

PREMESSO CHE nel Comune di Castignano ad oggi sono ancora pendenti presso l'ufficio tecnico comunale circa 250 pratiche di condono edilizio di cui alle leggi 47/'85, 724/'94 e 326/'03;

CONSIDERATO la definizione delle istanze di sanatoria edilizia è di fondamentale importanza in quanto comporta ripercussioni sull'intera attività dell'Amministrazione Comunale, sia nella funzione di programmazione e pianificazione territoriale, sia per gli investimenti nelle opere di urbanizzazione nelle varie zone del paese e sia nelle istruttorie delle pratiche del terremoto di agosto 2016 e seguenti;

RITENUTO peraltro evidente che l'interesse del cittadino alla definizione esplicita della propria domanda di condono, coincide con quella dell'Amministrazione alla compiuta definizione di tutte le pratiche pendenti, sia per dare certezza alle situazioni giuridiche, sia per introitare nelle casse del comune le somme dovute a titolo di oneri, sanzioni, diritti di segreteria e di conguaglio dell'oblazione (per effetto del comma 41 dell'art. 32 della legge 326/03, il quale ha disposto che il 50% di quanto ancora dovuto a tale titolo sia introitato dal Comune);

VISTA la richiesta di integrazioni, pratica di Condono Edilizio n. 68 trasmessa al sig.ra C. A. con nota prot. 1405 in data 05/03/2020;

VISTE le memorie presentate dalla Sig.ra C. A. a firma congiunta dell'avv. R. D. M. acquisite al prot. n. 3673 in data 19/06/2020;

VISTA la diffida presentate dalla Sig.ra C. A. a firma congiunta dell'avv. R. D. M. acquisite al prot. n. 4309 in data 14/07/2020;

VISTO il riscontro alla diffida presentata dalla Sig.ra C. A. a firma congiunta dell'avv. R. D. M. trasmesso all'interessato con nota prot. n. 5060 in data 11/08/2020;

VISTO il ricorso depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche R.G. 392/2020 della sig.ra. C. A., notificato al Comune di Castignano, in data 18/09/2020 prot. 6167, ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche, ai sensi de'ex art. 117 e 31 cpa, inerente la pratica di condono edilizio n. 68 presentata in data 29/03/1986, prot. comunale n. 1128;

CONSIDERATO necessario provvedere alla costituzione in giudizio al fine di tutelare l'operato dell'Ente;

SENTITA in merito l'amministrazione comunale che ha individuato l'avvocato Lorenzo Derobertis del foro di Bari, con studio in Bari alla Via Niccolò Pizzoli n. 8 C.F.: DBR LNZ 58E04 H096V, P.Iva: 06693010720 in quanto legale di comprovata esperienza;

SOTTOLINEATA la circostanza per cui l'attività di cui trattasi richiede un'attività di studio comportante conoscenze legali di natura specialistica e procedurale che travalicano quelle riconducibili alle normali competenze riferite al personale dipendente, in considerazione

oltretutto dell'assenza di un ufficio legale all'interno dell'Ente e alla conseguente carenza, nella struttura, di figure professionali adeguate allo svolgimento di tale compito;

EVIDENZIATO, altresì, che trattasi di una consulenza "super partes", il cui obiettivo è valutare in maniera oggettiva una controversia e che, a tal fine, occorre effettuare accurati approfondimenti giuridici, dottrinali e giurisprudenziali;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. ed in particolare il comma 1, lettera d) che recita testualmente: "Possono essere ricondotti nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici esclusivamente le tipologie di servizi legali ivi indicate, che non rientrino negli affidamenti ricompresi nell'Allegato IX del Codice dei contratti pubblici (v. par. 2.). A tal fine, rileva la circostanza che l'incarico venga affidato, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, per un'esigenza puntuale ed episodica della stazione appaltante. In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.";

VISTO l'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti;

RICHIAMATE le Linee guida ANAC n. 12, relative all' affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, per le quali:

- l'incarico conferito ad hoc costituisce un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti (contratti esclusi).
- L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile laddove non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante. A tal fine, l'ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico e l'organigramma del Comune;
- In tale ipotesi, si configura la tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale, di cui agli articoli 2229 e seguenti del codice civile e non assumono rilevanza, ai fini della disciplina applicabile alla procedura di selezione, il valore economico del contratto e l'eventuale superamento della soglia di rilevanza comunitaria.
- L'affidamento diretto a un professionista determinato di uno dei servizi legali di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti pubblici è possibile, nel rispetto dei principi recati dall'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici, in presenza di specifiche ragioni logico- motivazionali : in tal caso l'affidamento diretto può ritenersi inoltre conforme ai principi di cui all'articolo 4 del Codice dei contratti pubblici per l' assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità del thema decidendum o comunque della questione trattata, tale da giustificare l'affidamento al soggetto individuato dalla stazione appaltante.

CONSIDERATO che l'oggetto del presente atto si configura come conferimento ad hoc, consistendo nella trattazione di una singola controversia e pertanto sottoposto al regime di cui al predetto art. 17 comma 1 lettera d);

VISTO l'art.2229 e seg. del Codice civile;

RICHIAMATO il parere del Consiglio Nazionale Forense, deliberato il 15 dicembre 2017, secondo cui i servizi legali elencati dall'art. 17 lett. d) del decreto legislativo 50/2016

“possono essere affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici in via diretta, secondo l'intuitus personae, e su base fiduciaria, e nel rispetto dei principi generali che sempre guidano l'azione amministrativa”;

RICHIAMATA altresì la sentenza del 6 giugno 2019, causa C-264/18 della Corte di Giustizia dell'Unione europea per la quale, l'affidamento della difesa in giudizio della pubblica amministrazione a un avvocato del libero foro si configura come rapporto intuitu personae, caratterizzato dalla massima riservatezza ed è escluso dall'ambito delle direttive degli appalti;

RITENUTO DI:

- autorizzare il Sindaco alla firma della procura per farsi rappresentare e difendere nell'interesse del Comune nel procedimento giudiziale promosso con ricorso depositato presso il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche della sig.ra. C. A., notificato al Comune di Castignano, in data 18/09/2020 prot. 6167, ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche R.G. 392/2020, ai sensi de'ex art. 117 e 31 cpa, inerente la pratica di condono edilizio n. 68 presentata in data 29/03/1986, prot. comunale n. 1128, dall'avvocato Lorenzo Derobertis, con studio in Bari alla Via Niccolò Pizzoli n. 8 C.F.: DBR LNZ 58E04 H096V, P.Iva: 06693010720,;
- conferire al legale così come sopra individuato mandato speciale alle liti, con la quale munisce al legale di cui sopra di ogni facoltà di legge, ivi comprese quelle di proporre motivi aggiunti e/o ulteriori, nonché di articolare domande risarcitorie, riassumere;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 TUEL, con provvedimento sindacale n. 16 del 07/06/2019, sono state conferite alla sottoscritta le funzioni di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267/2000 TUEL;
- la scrivente P.O., anche in qualità di responsabile del procedimento, dichiara sotto la propria personale responsabilità di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.e.i e del vigente Piano di prevenzione della corruzione;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento, reso dal responsabile del Settore Tecnico, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui al presente provvedimento, reso dal responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la Legge n. 241/1990;

VISTO il T.U.E.L, approvato con D.Lgs. 267 del 18/08/2000;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 approvato con D.C.C. n. 7 del 25/03/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.;

VISTO il Vigente Statuto Comunale;

PROPONE

DI AUTORIZZARE il Sindaco, in qualità di rappresentante dell'ente, a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto, costituendosi in giudizio avverso il ricorso promosso innanzi al TAR Ancona R.G. 392/2020 dalla sig.ra C. A.;

DI NOMINARE, di conseguenza, rappresentante e difensore di questo Comune, l'avv. Lorenzo Derobertis, con studio in Bari alla Via Niccolò Pizzoli n. 8 C.F.: DBR LNZ 58E04 H096V, P.Iva: 06693010720, conferendogli, nello stesso tempo, ogni più ampia facoltà di legge, per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Ente;

AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare procura speciale al predetto legale, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo Derobertis, con studio in Bari alla Via Niccolò Pizzoli n. 8 C.F.: DBR LNZ 58E04 H096V, P.Iva: 06693010720;

DI DARE INCARICO al responsabile del servizio tecnico di adottare tutti i necessari atti gestionali al fine di conferire l'incarico legale all'avvocato già individuato da questa Amministrazione comunale;

DI DARE ATTO che il compenso per l'intera prestazione professionale, come da documentazione trasmessa dal legale in atti depositata, è dell'importo onnicomprensivo di € 7.901,13 come di seguito specificato:

Onorario	€ 5.415,00	+
Spese generali 15%	€ 812,25	+
Cassa 4%	€ 249,09	=
Imponibile	€ 6.476,34	+
Iva 22%	€ 1.424,79	=
Totale fattura	€ 7.901,13	-
Ritenuta d'acconto 20%	€ 1.245,45	=
Netto a pagare	€ 6.655,68	

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 7.901,13 al capitolo n. 140 del Bilancio di previsione 2020 (cod. 01.11-1.03.02.11.006);

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

La su estesa proposta è conforme a quanto previsto dall'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali).

IL RESPONSABILE DELL'U.T.C.

Arch. Martina Butteri

Ritenuto di approvare e fare propria la surrichiamata proposta in considerazione delle motivazioni espresse;

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, dal responsabile dell'ufficio tecnico urbanistica in ordine alla regolarità tecnica dell'atto in esame;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile attestante anche la copertura finanziaria espresso dal responsabile dell'ufficio ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U. delle

leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto il vigente statuto;

Ad unanimità dei voti resi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare e fare propria la proposta del responsabile dell'ufficio tecnico relativa a "AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A RESISTERE IN GIUDIZIO DINANZI AL TAR MARCHE R.G. 392/2020 DEL SIG. C.F.- DESIGNAZIONE LEGALE DELL'ENTE." che qui si intende integralmente riportata ad ogni effetto di legge;

DI AUTORIZZARE il Sindaco, in qualità di rappresentante dell'ente, a resistere in giudizio in nome e per conto dell'Ente nella controversia di cui all'oggetto, costituendosi in giudizio avverso il ricorso promosso innanzi al TAR Ancona R.G. 392/2020 dalla sig.ra C. A.;

DI NOMINARE, di conseguenza, rappresentante e difensore di questo Comune, l'avv. Lorenzo Derobertis, con studio in Bari alla Via Niccolò Pizzoli n. 8 C.F.: DBR LNZ 58E04 H096V, P.Iva: 06693010720, conferendogli, nello stesso tempo, ogni più ampia facoltà di legge, per la rappresentanza e la tutela degli interessi dell'Ente;

AUTORIZZARE il Sindaco a rilasciare procura speciale al predetto legale, eleggendo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Lorenzo Derobertis, con studio in Bari alla Via Niccolò Pizzoli n. 8 C.F.: DBR LNZ 58E04 H096V, P.Iva: 06693010720;

DI DARE INCARICO al responsabile del servizio tecnico di adottare tutti i necessari atti gestionali al fine di conferire l'incarico legale all'avvocato già individuato da questa Amministrazione comunale;

DI DARE ATTO che il compenso per l'intera prestazione professionale, come da documentazione trasmessa dal legale in atti depositata, è dell'importo onnicomprensivo di € 7.901,13 come di seguito specificato:

Onorario	€ 5.415,00	+
Spese generali 15%	€ 812,25	+
Cassa 4%	€ 249,09	=
Imponibile	€ 6.476,34	+
Iva 22%	€ 1.424,79	=
Totale fattura	€ 7.901,13	-
Ritenuta d'acconto 20%	€ 1.245,45	=
Netto a pagare	€ 6.655,68	

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 7.901,13 al capitolo n. 140 del Bilancio di previsione 2020 (cod. 01.11-1.03.02.11.006);

- di dare mandato al responsabile dell'ufficio proponente quale responsabile del procedimento a norma dell'art. 6 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, di dare

esecuzione al presente atto;

- di comunicare l'assunzione del presente atto, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.125, comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, e, se di competenza, al Prefetto di Ascoli Piceno ai sensi dell'art. 135 comma 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

- di dichiarare, con successiva e separata votazione unanime, il presente atto immediatamente esecutivo ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art.134, comma 4 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000).

Il presente verbale viene così sottoscritto.

F.to: IL PRESIDENTE	F.to: IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
POLINI FABIO	DR.STEFANIA SORRENTINO

=====

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi, dal 06-10-2020 al 21-10-20 con numero 860

La stessa viene contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000

Li 06-10-2020

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE

F.to: DR.STEFANIA

SORRENTINO

=====

ESECUTIVITA'

- ☐ La presente deliberazione in data 06-10-2020 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000
 - ☐ La presente deliberazione sarà esecutiva dopo il 10^ giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000
- =====